

TAR Roma, Sezione III 25/07/1997 n. 1759
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

L'art. 23, primo comma del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 stabilisce che, quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 e s. m., l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre alla trattativa privata, nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20 e 21 stessa legge, la iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che, per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie, sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto; pertanto, anche quando l'Amministrazione appaltante abbia individuato opere scorporabili, l'obbligo per le Imprese, singole o riunite in associazione temporanea, di essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori discende da un'autonoma scelta effettuata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 23 primo comma legge cit. e fondata su comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale.